



Provincia di Modena

Area Amministrativa
Personale e Sistemi informatici e telematica
Contabilità del personale e Selezioni

Determinazione numero 1998 del 23/09/2025

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO EX-ART. 79 DEL CCNL 16/11/2022 - ANNO 2025.

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

In data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il CCNL del Comparto delle Funzioni locali del triennio 2019/2021.

All'art. 79 comma 7 del suddetto CCNL è previsto che la disciplina relativa al fondo per il trattamento accessorio sia applicabile solo dal 1° gennaio 2023 e che pertanto sia necessario applicare detta implementazione del fondo con decorrenza dall'anno corrente, tenendo conto della previsione contenuta nell'art. 79 c. 5 che a sua volta prevede la possibilità di implementare le risorse di cui al comma 1 lett. b) nonché quelle previste al comma 3 del medesimo articolo rispettivamente in termini retroattivi dal 1/1/2021 e dal 1/1/2022.

L'art. 79 del CCNL 16/11/2022 contiene conferma di quanto già previsto dal CCNL 21/5/2018 rispetto al fatto che la parte stabile del fondo risorse decentrate è costituita:

- dall'unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017 (art 31, c.2 CCNL 2004), come certificate dal collegio dei revisori, comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto, come previsto dall'art. 67, c. 1, del CCNL 21 maggio 2018;
- dagli incrementi stabili degli importi indicati al comma 2, lett. a)-g) del medesimo art. 67 e dai nuovi importi indicati al comma 1, lett. b) e d) e al comma 1-bis dell'art. 79;
- dalle risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.

Preso atto, pertanto, che a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, pari ad euro 1.133.917,00 che devono essere ridotte a seguito del trasferimento di funzioni e di personale all'agenzia regionale per il lavoro che si è ultimata nell'anno 2018.

Le risorse di cui al precedente periodo confluivano nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle elevate qualificazioni.

Il CCNL 21/5/2018 all'art. 67 comma 1 prevede che le risorse sopra individuate debbano essere decurtate degli importi che gli enti hanno destinato, al medesimo anno, a carico del fondo, alla retribuzione di posizione e risultato delle elevate qualificazioni.

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 67 c. 2 del CCNL 21/5/2018 per l'anno 2018 si quantifica in euro 7.700,00 l'importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64

del medesimo CCNL riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi riconosciuti alle posizioni iniziali. Si dà atto che tale incremento ai sensi di quanto contenuto nella dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21/5/2018 non è soggetta ai limiti di crescita dei fondi previsti dall'art. 22 del D.LGS. 75/2017.

Preso atto altresì che:

- ai sensi dell'art. 79, comma 1-bis, del CCNL 16.11.2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale (dal 1.4.2023) nella parte stabile del fondo risorse decentrate confluisce la quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, tenendo conto nel calcolo della percentuale di part time del personale dovendo garantire la neutralità finanziaria dell'operazione, che per la Provincia di Modena per l'anno 2023 era pari ad € 56.849,98 e a seguito di riproporzionamento su base annua ammonta ad euro 75.799,97;

- ai sensi dell'art. 79 c. 1 lett. b) la quota relativa al personale in servizio al 31.12.2018 si conferma anche per l'anno 2025 l'importo pari ad euro 18.336,50 corrispondente a euro 84,50 per unità (n. 217 dipendenti);

- ai sensi dell'art. 67 c. 2 lett. c del CCNL 21/5/2018, come confermato dall'art. 79 c. 1 lett. a) del CCNL 16/11/2022 viene incrementato di euro 9.859,72 il valore riferito alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato nel corso dell'anno 2023 che pertanto da euro 5.127,95 diviene di euro 14.987,67;

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 79 c. 3 del CCNL 16/11/2022 ed in attuazione del comma 604 della L. 234/2021 vengono destinate alla parte variabile del fondo delle risorse decentrate, risorse pari all'0,22% del monte salari dell'anno 2018 che ammonta ad euro 6.588.166,00 che su base annua ammonta complessivamente ad euro 14.493,97 che suddiviso proporzionalmente tra fondo del comparto e fondo delle elevate qualificazioni è suddiviso rispettivamente in euro 12.993,91 e in euro 1.500,06;

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 79 c. 1 lett. d) del CCNL 16/11/2022 con riferimento ai cd. differenziali di sviluppo a seguito degli incrementi contrattuali differenziati in relazione alle posizioni economiche successive alla prima con riferimento a quanto acquisito al 1° gennaio 2021 pari ad euro 13.385,45.

L'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017 prevede che nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

In relazione al fatto che la Provincia di Modena non ha rispettato il patto di stabilità 2015, si è preso come riferimento per l'anno 2017, il fondo dell'anno 2015 ridotto proporzionalmente rispetto alle cessazioni. Per la costituzione del fondo 2017 viceversa per la parte fissa del fondo ammonta per le considerazioni sopra avanzate a quanto previsto nell'anno 2016.

L'importo unico consolidato per effetto del trasferimento del personale dei Centri per l'impiego ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 commi da 793 a 800 della legge n. 205/2017 dovrà essere decurtato degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri per il trattamento economico del personale trasferito e pertanto per quota parte relativamente all'anno 2018 in relazione al fatto che il trasferimento del personale a tempo determinato ha avuto luogo in data 1 marzo 2018 e il

personale a tempo indeterminato si è realizzato in data 1 giugno 2018 e per l'importo relativo ad un intero anno con riferimento all'annualità 2019.

L'art. 79 comma 2 del CCNL 16/11/2022 afferma poi come il fondo risorse decentrate continua ad essere alimentabile con importi variabili di anno in anno, stanziabili, secondo le previsioni di cui al comma 4, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale.

A seguito dell'emanazione del DM 11/1/2022 diviene efficace la previsione di cui all'art. 33 c. 1 bis del D.L.34/2019 per effetto del quale il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Considerata la previsione di cui all'art. 33 del D. L. 30 aprile 2019 n. 34, in via previsionale le assunzioni di personale previste dalla programmazione triennale dei fabbisogni 2024/2026 della Provincia di Modena, risulta applicabile al momento un incremento di euro 18.349,11, ma atteso che, in ogni caso, la verifica finale del contenimento del trattamento accessorio entro il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, dovrà essere effettuata a consuntivo sulla base dei dati dotazionali consolidati, con definitivo assestamento del limite di legge. A tal fine si conferma l'allegato prospetto dimostrativo del calcolo (**ALLEGATO A**).

La Circolare n. 21 del 26 aprile 2013 del Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha evidenziato quali voci del fondo non erano soggette a vincolo di riduzione, prendendo in considerazione anche i risparmi sui compensi per lavoro straordinario dell'anno precedente (art. 15 comma 1 lettera m del CCNL 1/4/99) specificando l'esatto procedimento.

Con nota prot. n. 257831 del 18/12/2018 indirizzata alla Regione Lombardia – Giunta, il MEF – Ragioneria Generale dello Stato ha confermato con riguardo alle deroghe rispetto ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 i contenuti della Circolare 21/2013 sopra richiamata.

Con atto del Presidente n.112 del 15/09/2025 è stata autorizzata, nei limiti per euro 51.023,17 per l'anno 2025 ed euro 10.000,00 per l'anno 2026 in relazione alla possibilità per ragioni organizzative di incrementare il fondo delle elevate qualificazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 75/2017, l'integrazione di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 1.4.1999 (ora art. 79 comma 2 lett. b) del CCNL 16/11/2022) in quanto nel bilancio dell'ente sussiste la relativa capacità di spesa.

Con il medesimo atto del Presidente in deroga ai limiti di cui all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 è stato previsto:

1. Applicazione risparmi minor ricorso allo straordinario art. 79 comma 2, lett. b) CCNL 16.11.2022, come confermato dall'ultimo CCNL, dove a consuntivo la rideterminazione delle risorse integrative variabili possono essere destinate le risorse derivanti dal minor ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario. Le economie realizzate sull'utilizzo dello straordinario, devono essere in questo caso accertate a consuntivo e confluire nelle risorse di cui sopra con destinazione determinata a seguito di contrattazione decentrata integrativa, limitatamente alle funzioni rimaste in capo alla Provincia, e che dall'anno 2016 tale budget complessivo è decurtato delle somme spese per l'anno 2015 per le funzioni trasferite alla regione Emilia-Romagna degli anni precedenti.

2. Applicazione delle risorse "variabili" vincolate, cioè legate a particolari utilizzi e particolari fonti di finanziamento che sono riconducibili a quelle previste dall'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 21.5.2018, come confermato dall'art. 79 comma 2 lettera a) del CCNL 16/11/2022. In particolare si evidenziano le particolari forme di incentivazione stabilite dall'art. 92 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché dagli incentivi previsti dall'art. 113 del D.L. 50/2016 dai compensi professionale del personale dell'avvocatura, in deroga rispetto ai limiti previsti dal D. Lgs. 75/2017 (tale deroga opera per le attività prestate dal 1/1/2018 riferiti agli incentivi di cui

all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 come deliberato dalla Corte dei Conti sezione autonomie locali n. 6/2018).

3. Risorse non a carico del bilancio dell'ente in quanto derivanti da servizi resi a terzi, in caso di nuovi servizi (art. 43 L.449/97).

4. La quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16 c. 4, 5 e 6 del D.L. 98/2011 (piani di razionalizzazione) che per l'anno 2025 non presenta alcun risparmio.

Si evidenzia inoltre che a seguito del trasferimento a regime del personale dei Centri per l'impiego dal 1/6/2018 il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 viene ridotto in relazione a quanto espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato con propria nota prot. n. 169507 del 20/6/2019 indirizzata all'Upi.

Con atto del Presidente n. 54 del 7/3/2023 con riguardo alle linee di indirizzo relative alla costituzione del fondo della Dirigenza viene richiamato quanto definito dal precedente atto n. 128 del 30/8/2021 per effetto del quale viene ridotto il limite in relazione alle risorse variabili e conseguentemente incrementato il limite ex art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 relativo al fondo per le elevate qualificazioni per euro 6.964,00 e a seguito di quanto convenuto in sede di contrattazione integrativa del comparto ulteriori euro 6.000,00.

Con la medesima nota viene affermato che l'incremento previsto con decorrenza 31/12/2018 nella misura di euro 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015 ai sensi dell'art. 67 c. 2 lett. del CCNL 2016/2018 è applicabile anche con riferimento ai dipendenti della Provincia che successivamente a tale data sono stati trasferiti ai sensi della legge 56/2014 e delle leggi regionali applicative.

Si evidenzia altresì che l'incremento del fondo sopra citato ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del D.L. 135/2018 è da considerarsi in deroga ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017.

Si evidenzia inoltre che per effetto dell'art. 14 c. 1-bis del D.L. 14/03/2025 a decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.

In data 27/06/2025 è stata emanata da parte della Ragioneria Generale dello Stato nota contenente le istruzioni operative per l'applicazione della disposizione sopra richiamata, contenente le modalità di calcolo necessarie per poter determinare le possibilità di incremento del fondo per il trattamento economico accessorio del Comparto e le possibilità di utilizzo di dette risorse incrementali.

A tal fine si allega il prospetto dimostrativo attestante il rispetto del limite del 48 per cento attraverso il rapporto tra rispetto alla parte stabile del fondo per il trattamento accessorio (comprensivo del fondo per le elevate qualificazioni) rispetto alla spesa per stipendi tabellari sostenuta nell'anno 2023 (**ALLEGATO C**), considerando anche che con atto del Presidente n. 112 del 15/09/2025 è stato dato mandato di incrementare il fondo di euro 52.100,00 per l'anno 2025 e di euro 126.400,00 per l'anno 2026.

Si allega inoltre il prospetto relativo agli equilibri di bilancio su base pluriennale approvato con proprio atto n. 1945 del 12/9/2025 "Approvazione bilancio di previsione tecnico 2026/2028" contenente la previsione della spesa di personale già implementata delle risorse aggiuntive di cui al presente atto ai sensi dell'art. 14 c. 1 bis del D.L. 25/2025, dal quale si evince il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Rispetto alle indicazioni dell'atto del Presidente sopra citato si evidenzia la necessità di incrementare il fondo delle elevate qualificazioni ed in particolare i valori delle retribuzioni di posizione di tutte le fasce.

Il rendiconto della gestione è stato approvato con atto del Consiglio n. 25 del 29/4/2025 dal quale si evince che è stato rispettato il pareggio di bilancio e le vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e che presumibilmente gli equilibri di bilancio verranno mantenuti anche per l'anno 2025, anche in relazione ai contenuti della delibera relativa alla salvaguardia degli equilibri per l'anno corrente approvata con atto n. 55 del 25/07/2025.

La presente determinazione viene assunta in quanto è stato approvato il bilancio pluriennale 2025/2027 con atto del Consiglio n. 92 del 16/12/2024, il piano esecutivo di gestione approvato con atto del Presidente n. 3 del 13/1/2025, nonché il piano della performance contenuto nel PIAO 2025/2027 con atto del Presidente n. 11 del 29/01/2025.

Il responsabile del procedimento è il dott. Raffaele Guizzardi.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Amministrativa.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D. Lgs 10 agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D. Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) Di costituire per l'anno 2025 il fondo ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 con riferimento alle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, nonché alle risorse variabili finalizzate all'utilizzo secondo quanto previsto dall'art. 79 del medesimo CCNL.

2) Di dare atto che in termini pluriennali è previsto un incremento del fondo come effetto trascinarsi anche per l'anno 2026, secondo le prescrizioni contenute nel presente atto.

3) Di definire che complessivamente le risorse che rilevano ai fini dei limiti di cui all'art. 23 c. 2 del decreto legislativo 75/2017 sono le seguenti:

- art. 67 c. 1 del CCNL 21/5/2018 indicate dall'art.31 c. 2 del CCNL 22/1/2004 come certificate dal Collegio dei revisori per l'anno 2023 al netto della decurtazione per il fondo delle elevate qualificazioni stabilito in sede di contrattazione decentrata integrativa ammonta ad euro 771.130,27;

- art. 67 c. 2 lett. c del CCNL 21/5/2018 relativo alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato nel corso dell'anno 2023 pari ad euro 9.859,72;

- art. 67 c. 4 del CCNL 21/5/2018 (risorse variabili) per euro 51.023,17 per l'anno 2025 ed euro 10.000,00 per l'anno 2026.

4) Art. 79 c. 1 lett. c) CCNL 16/11/2022 per incremento stabile della consistenza di personale per euro 18.349,11 per un totale di euro 850.362,27.

5) Di dare atto che il limite stabilito dall'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 come richiamato dall'art. 67 c. 7 del CCNL 21/5/2018 per l'anno 2025 al netto del fondo per le elevate qualificazioni e al netto delle risorse che non incidono su detto limite ammonta ad euro 850.362,27 e che a seguito di

quanto stabilito in sede di contrattazione integrativa il limite è ridotto di euro 6.000,00 e tenuto conto della riduzione delle risorse variabili esplicitate in premessa ammonta ad euro 844.362,27 per l'anno 2025 e ad euro 803.339,10 per l'anno 2026 e per effetto dell'atto del Presidente n.112 del 15/09/2025 conseguentemente è implementato il limite del fondo delle elevate qualificazioni di pari importo, che conseguentemente diviene pari ad euro 204.192,16 per l'anno 2025 e ad euro 245.215,33 per l'anno 2026 al netto delle risorse variabili.

6) Di riepilogare che le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sono stabilite complessivamente in euro 998.776,02 determinate come segue:

- Unico importo consolidato anno 2017 (art. 67 c. 1 CCNL 21/5/2018) pari ad euro 1.133.917,00;
- Quota pari ad euro 83,20 per unità di personale in servizio al 31/12/2015 (art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 21/5/2018), per un importo di euro 32.115,00;
- Differenziali posizioni di sviluppo (art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 21/5/2018) pari ad euro 7.700,00;
- Ria e assegni ad personam personale cessato fino al 31/12/2021 pari ad euro 2.410,00;
- Ria e assegni ad personam personale cessato anno 2022 pari ad euro 2.717,95;
- Ria e assegni ad personam personale cessato anno 2023 pari ad euro 9.859,72;
- Differenziali posizioni di sviluppo (art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 16/11/2022) pari ad euro 13.385,45;
- Conferma della quota pari ad euro 84,50 per unità di personale in servizio al 31/12/2018 corrispondenti a n. 217 unità di personale (art. 79 c. 1 lett. b) del CCNL 16/11/2022) per un importo di euro 18.336,50;
- Differenze stipendiali B3 – B1 e D3 – D1 con decorrenza 1/4/2023 riferite al personale in servizio a tale data ascritto alle categorie B3 e D3 (art. 79 c. 1bis CCNL 16/11/2022) per un importo pari ad euro 56.849,98 che diviene di euro 75.799,97 dall'anno 2024;
- Art. 14 c. 1 bis del D.L. 25/2025 (risorse stabili) per euro 52.100,00 per l'anno 2025 ed euro 126.400,00 per l'anno 2026 con conferma ai sensi della disposizione sopra citata anche per l'anno 2027.

7) Che su tali risorse operano le seguenti decurtazioni:

- Decurtazione art. 62 c. 2 lett. e) CCNL 21/5/2018 – personale trasferito per euro 170.854,68;
- Art. 7 c. 4 lett. u) CCNL 21/5/2018 – risorse destinate alle pos.org. per euro 197.060, con riduzione per effetto dall'art. 15 c. 7 del CCNL 21/5/2018 di euro 2.410 e conseguente riduzione dell'importo sopra indicato che diviene pertanto pari ad euro 194.650.

8) Di dare atto che il budget per il lavoro straordinario dall'anno 2019 a seguito del trasferimento del personale dei Centri per l'impiego ammonta ad euro 205.690 in diminuzione rispetto al budget per l'anno 2018 ammontante ad euro 212.691. Si conferma tale budget per l'anno 2025.

9) Di stabilire che il fondo per la retribuzione di posizione e risultato è stato ridotto per l'anno 2020 di euro 2.410 e pertanto ammonta ad euro 181.228,16 ed incrementato di euro 6.964,00 per effetto della riduzione del limite del fondo riferito alla Dirigenza nonché di quanto convenuto in sede di contrattazione integrativa con diminuzione del limite del fondo del comparto per euro 6.000,00 e pertanto ammonta ad euro 194.192,16. A seguito poi della mancata allocazione integrale delle risorse variabili soggette al limite dell'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 viene implementato il fondo di cui al presente punto di euro 10.000,00 per l'anno 2025 e di euro 51.023,17 per l'anno 2026. Il fondo in parola ammonta al netto delle risorse pari allo 0,22% annuale previste dall'art. 1 c. 604 della L. 234/2021 come previsto dall'art. 79 c. 3 del CCNL 16/11/2022 ad euro 204.192,16 per

l'anno 2025 e ad euro 245.215,33 per l'anno 2026 e che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 c. 4 del CCNL 16/11/2022, gli enti destinano una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento e che pertanto la somma da destinarsi a tale fine ammonta ad un minimo di euro 30.629,00 per l'anno 2025 e ad euro 36.782,30 per l'anno 2026.

10) Di stabilire che ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 c. 2 lettera c) le risorse derivanti da cessazioni di dipendenti aventi dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità ammontano ad euro 2.410 (relative alla cessazione di n. 3 dipendenti rispettivamente avute luogo in data 8/7/2019, 1/8/2019 e 02/10/2019), a n. 7 dipendenti cessati nel corso dell'anno 2022 per un importo di euro 2.717,95 e a n. 1 dipendente nel corso dell'anno 2023 per un importo di euro 9.859,72.

11) Di dare atto che pertanto l'importo unico consolidato di cui all'art. 31 c. 2 del CCNL 22.1.2017 come definito dall'art. 67 c. 1 del CCNL 21.5.2018 con riferimento alle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità ammontano per l'anno 2025 ad € 799.339,10 in relazione ai limiti sopra indicati.

12) Di stabilire che le risorse di cui all'art. 79 c. 1bis del CCNL 16/11/2022 pari ad euro 75.799,97, in deroga ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017, con decorrenza dal 1/4/2023 sono riferibili a n. 23 unità di personale ascritte al 1° aprile 2023 alla categoria B3 di cui n. 1 dipendente avente rapporto di lavoro part-time per 28 ore ed un ulteriore dipendente avente rapporto di lavoro part-time per 20 ore e a n. 15 unità di personale ascritte alla categoria D3 di cui n. 2 dipendenti con rapporto di lavoro part time a 18 ore, rapportate all'intero anno 2024 e confermate per l'anno 2025.

13) Di stabilire che le risorse di cui all'art. 67 c. 2 lett. a) del CCNL 21/5/2018 ammontano ad euro 32.115,00 con riferimento a numero 386 dipendenti in servizio al 31/12/2015, in deroga ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017, secondo la previsione di cui all'art. 11 del D.L. 135/2018.

14) Di determinare in relazione ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 la somma di euro 51.023,17 per l'anno 2025 ed euro 10.000,00 per l'anno 2026 quali risorse aventi caratteristica di variabilità secondo la previsione dell'art. 79 c. 2 lett. b) del CCNL 16/11/2022 in quanto a bilancio sussistono le relative e risorse e che tali risorse vengono finalizzate secondo quanto verrà definito in sede di contrattazione decentrata integrativa.

15) Di quantificare pertanto che l'importo disponibile di cui all'art. 79 c. 1 del CCNL 16/11/2022 ammonta ad euro 992.776,02 (risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità).

16) Di quantificare altresì le risorse disponibili per l'anno 2025 ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 c. 6 del CCNL 16/11/2022 per la retribuzione di posizione e risultato delle elevate qualificazioni in euro 194.192,16, oltre ad euro 1.500,06 previste dall'art. 79 c. 3 del CCNL 16/11/2002 in attuazione all'art. 1 c. 604 della L. 234/2021, per un totale di euro 195.692,22 e per effetto della mancata allocazione integrale delle risorse variabili soggette a limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 per euro 205.692,22 per l'anno 2025 ed euro 246.715,39 per l'anno 2026.

17) Di definire che le somme non soggette ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 aventi caratteristica di variabilità di anno in anno secondo la previsione dell'art. 79 c. 2 del CCNL 16/11/2022 che si sommano alla previsione di cui al punto 14 del presente atto per un importo complessivo di euro 960.980,70 sono le seguenti:

- la somma di euro 53.579,51 di cui 22.368,75 in relazione allo stanziamento 2013 in caso di spese compensate (importo complessivo presunto per l'anno 2025) per i compensi professionali dell'Avvocatura suscettibili di integrazione o riduzione in relazione all'applicazione dei Regolamenti dell'ente e finalizzata ad incentivare le specifiche attività previste dall'art. 67 c. 3 lettera c) e di cui euro 31.210,76 come da previsione di bilancio in caso di cause vinte senza compensazione delle spese;

- la somma di euro 90.904,89 relative ai risparmi da straordinario rilevati nell'anno 2024, ai sensi di quanto previsto dall'art. 79 c. 2 lettera D) in quanto accertati a consuntivo;

-le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997 in quanto le relative attività connesse ai servizi resi a terzi sono inseriti nel piano della performance 2023/2025 che sulla base della stima relativa a quanto previsto per l'anno 2025 ammontano ad euro 11.124,53. Tale importo è suscettibile di incremento o riduzione;

- di stimare gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 ed ex art. 45 del D. Lgs. 36/2023 per un importo di euro 792.377,86 corrispondenti agli attuali stanziamenti di bilancio in competenza per l'anno 2025 comprensive delle risorse provenienti dagli anni precedenti per effetto di reiscrizioni in sede di riaccertamento ordinario.

18) Di determinare in euro 12.993,91 la quota corrispondente all'0,22% del monte salari dell'anno 2018 con riferimento alle tabelle 12 e 13 del Conto annuale previste dall'art. 1 c. 604 della L. 234/2021 come previsto dall'art. 79 c. 3 del CCNL 16/11/2022, al netto di euro 1.500,06 determinato per le elevate qualificazioni.

19) Di dare atto che non vi sono economie relative al fondo dell'anno precedente riportabili al fondo dell'anno 2025.

20) di stabilire che le somme disponibili per la contrattazione integrativa sono le seguenti:

- risorse stabili pari ad euro 992.776,02 di cui euro 199.436,92 non soggette al limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 e di cui euro 793.339,10 soggette al limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 per l'anno 2025 e pari ad euro 1.067.076,02 di cui euro 273.736,92 non soggette al limite sopra richiamato ed euro 793.339,10 soggette a limite per l'anno 2026;

- risorse variabili pari ad euro 1.012.003,87 di cui euro 960.980,70 relative a forma di incentivazioni stabilite da leggi speciali o comunque non soggette a limiti ed euro 51.023,17 soggette a limite per l'anno 2025 e le risorse variabili per l'anno 2026 soggette a limite ammonteranno ad euro 10.000,00.

21) Di stabilire pertanto che complessivamente il fondo di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 ammonta ad euro 2.004.779,89 di cui 1.160.417,62 non soggette ai vincoli di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 ed euro 844.362,27 soggette a limite per l'anno 2025.

22) Di stabilire inoltre che tali risorse per l'anno 2025 rientrano complessivamente nel limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 pari ad euro 1.048.554,43 (comprensivo del fondo per le elevate qualificazioni pari ad euro 204.192,16).

23) Di stabilire altresì che complessivamente i fondi relativi al trattamento accessorio comprensivi del fondo per le elevate qualificazioni ex art. 17 c. 6 del CCNL 16/11/2022 (tenuto conto dell'importo di euro 1.500,06 che non rileva ai fini del limite ex art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017) ammontano ad euro 2.210.472,11.

24) Di esporre quanto nell'atto determinato in forma sintetica nell'**ALLEGATO B** al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

- 25) Di allegare quale parte integrante e sostanziale del presente atto la relazione tecnico-finanziaria.
- 26) Di dare atto altresì che il presente atto non implica impegno di spesa in quanto i relativi impegni con riferimento alle spese di personale sono assunti in sede di previsione o di liquidazione delle competenze spettanti.
- 27) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D. Lgs. n. 33/2013 e ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 "e ss.mm.ii..

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)